

*Consiglio Regionale
della Puglia*

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 9 del 17.2.1983

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 17 febbraio 1983 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 19 novembre 1982

- D.d.L. "Art. 71 L.R. n.17/77 e successive modificazioni e integrazioni - Sostituzione II, III, IV e V comma" -

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La I Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Rizzo, Sala e Capozza

contrari:

di astensione: Bortone, Bellifemine e Ricciato

5. La I Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Paolo Sala

Aumy

D.d.L. "Modifica art.93, L.R. n.17/77 e successive modificazioni ed integrazioni"

D.d.L. "Art. 71 L.R. n.17/77 e successive modificazioni ed integrazioni. Sostituzione II, III, IV e V comma"

R e l a z i o n e

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

con i presenti due disegni di legge della Giunta regionale si adottano alcune modifiche alla legge regionale sulla contabilità n.17 del 30 maggio 1977, e successive modificazioni e integrazioni.

La prima modifica riguarda il secondo comma dell'art.93 della predetta legge regionale n.17/1977; con essa, viene abrogata la norma in base alla quale le aperture di credito autorizzate sulla base delle richieste formulate dai funzionari delegati potevano essere integrate, per sopravvenute necessità, mediante il rilascio di apposite "lettere di credito" che erano iscritte nel "conto di diritto" della tesoreria quali carte contabili da regolarizzare con regolari mandati di pagamento.

La modifica si rende necessaria poichè con l'entrata in funzione del "pool" di banche quale tesoriere collettivo della Regione, il mantenimento della norma predetta impedirebbe il necessario controllo e coordinamento delle operazioni di cassa da parte della Regione, anche alla luce delle restrizioni disposte dal Governo centrale alle disponibilità di cassa delle Regioni.

La seconda modifica riguarda alcuni commi dell'art.71, al fine di portare da due a tre gli anni di conservazione in conto residui delle somme impegnate, ma non pagate entro l'esercizio in cui si perfezionava l'impegno, per spese in c/capitale e da un anno a due gli anni di conservazione in conto residui delle somme impegnate ma non pagate entro l'esercizio in cui

Consiglio Regionale
della Puglia
Commissione Consolida Regionale
di Finanze Regionali

si perfezionava l'impegno per spese correnti.

La predetta modifica viene proposta in analogia con quanto disposto dalla legge 7.8.1982 n.526 (Finanziaria Bis) per la contabilità dello Stato, e consentirà di dare maggiore respiro alla Regione nei pagamenti prima che intervenga il meccanismo della perenzione.

La 1^a Commissione ha espresso sui due disegni di legge parere favorevole a maggioranza dei voti dei commissari presenti, e pertanto li si propone alla approvazione del Consiglio regionale.



(Paolo Sala)

*Consiglio Regionale
della Puglia*

1^a Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

✓ D.d.L. "Art. 71 L.R. 30.5.1977 n.17 e successive modificazioni ed integrazioni
Sostituzione II, III, IV e V comma".

ARTICOLO UNICO

Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art.71 della legge regionale 30 maggio 1977 n.17 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti commi:

" I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che la Regione abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi."

Le disposizioni di cui al presente articolo troveranno applicazione a cominciare dal Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1983.

Am